

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**PRESIDENZA
Segreteria Generale**

**DOCUMENTO UNICO DI VALU-
TAZIONE DEI RISCHI**

PREVENTIVO

**PER
INDIVIDUZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE
PER
ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE**

(Art. 26 comma 2, 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Ente Committente: **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – SEGRETERIA
GENERALE - Servizio X**

Soggetto presso il quale sarà eseguito il contratto: **PRESIDENZA DELLA REGIONE
SICILIANA – SEGRETERIA GENERALE**

Appalto/Contratto d'Opera: **SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA
PRESIDENZA DI PALAZZO D'ORLEANS – PIAZZA
INDIPENDENZA, 21 – PALERMO PER UN PERIODO DI
TRE ANNI**

Lavori da eseguire: **PALERMO - PALAZZO D'ORLEANS - SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI UFFICI PER UN PERIODO DI TRE ANNI**

PREMESSA

Il presente Documento di valutazione viene redatto affinché venga allegato al contratto d'appalto al fine di consentire all'appaltatore di espletare tutte le attività previste, volte all'eliminazione dei rischi da interferenze.

Tale documento tecnico, va considerato alla stregua delle *specifiche tecniche* di cui all'art 68 del codice degli appalti, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione di chi partecipa alla gara.

Tale documento, comprovante la promozione della cooperazione e del coordinamento fra la stazione appaltante ed l'appaltatore, previsti dall'art. 26 D. Lgs 81/08, viene redatto preventivamente alla gara per essere allegato al contratto di appalto o di opera, con l'indicazione anche dei costi della sicurezza all'uopo previsti in fase di progetto.

Questo Documento contiene in se le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza, per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

Secondo tale articolo il legislatore dispone:

al **comma 2** *“Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

al **comma 3**: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. ...Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi...”.*

Conseguentemente, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, hanno l'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ed in particolare:

- *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

In caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08, il datore di lavoro deve provvedere:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle proprie attività;
- redigere, qualora ritenuto necessario, un Verbale di sopralluogo congiunto di visita degli ambienti di lavoro da sottoscrivere ai sensi dell'art. 26 tra il SPP del Datore di lavoro e il SPP designato dall'Appaltatore o Fornitore presso la sede di svolgimento di lavoro o di espletamento del servizio in questione
- elaborare un unico documento di valutazione dei rischi costituito dal presente documento indicando le misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze da allegare al contratto di appalto, e eventualmente da modificare ed integrare con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara da coordinare ed eventualmente integrare al presente Documento che come tale va visto come un documento tecnico **dinamico**, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate. In tal senso, dunque, l'aggiornamento della valutazione dei rischi dovrà essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del Documento.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”. “I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso” ...*

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Tale stima di costi, prescritta dalla legge, però il più delle volte risulta particolarmente difficoltosa nella maggior parte dei casi dovendosi prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente anche la redazione di piani integrativi di sicurezza e la definizione dei relativi costi della sicurezza connessi alle lavorazioni ed alle singole organizzazioni aziendali per cui ci si affida alla stima percentuale indicata dalle organizzazioni di settore.

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO (desumibile dal contratto di appalto)

Descrizione Sommaria Appalto:

Attività e/o Servizi inerenti all'Appalto:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, con gara a procedura aperta, del servizio di pulizia giornaliera e straordinaria dei locali sede della Presidenza della Regione Siciliana siti in Palermo – Palazzo d'Orleans, Piazza Indipendenza n.21.

Per servizio di pulizia, il complesso di operazioni atte a rimuovere polvere, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti ed aree di pertinenza.

Durata presunta dei lavori: _____ gg (inizio lavori presunto _____ -fine lavori presunto _____)

Coordinamento delle Fasi Lavorative

Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto, delle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute negli ambienti di lavoro.

L'Impresa assume quindi formale obbligo di effettuare il servizio a favore dell'Amministrazione con le modalità e le caratteristiche, nei tempi, nei modi, alle condizioni e con gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dei successivi articoli.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività lavorativa da parte della impresa appaltatrice/ lavoratore autonomo riferita all'appalto in oggetto, se non a seguito di avvenuta firma, da parte degli interessati del Contratto di appalto a cui si alleggerà il presente Documento di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs 81/08

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al datore di lavoro-committente di interrompere immediatamente i lavori.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e/o al datore di lavoro-committente l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi le cui lavorazioni potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte dell'Ufficio contratti del committente.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

I lavori affidati in appalto/contratto d'opera, consistono in sintesi nelle attività che seguono:

Descrizione Lavorazioni

Fasi lavorazioni	Giorni di effettuazione pulizia (frequenza settimanale)	Luoghi di lavoro interessati	Impresa	
Servizio di pulizia	300 gg	Corridoi, atri, scale di accesso, sale di rappresentanza, uffici, spogliatoi, locali privati in fruizione del Presidente della Regione;		
“ “		Ascensori e montacarichi.		
“ “		Servizi igienici ed antibagni.		
“ “		Locale macchine ascensori		
“ “		Locali tecnici con macchinari destinati a centraline telefoniche, apparati di rete, centrali termiche ed elettriche		
“ “		Archivi, magazzini		
“ “		Locali tecnici destinati a centraline telefoniche, apparati di rete, centrali termiche ed elettriche		
“ “		Cortili interni, terrazze e balconi		
“ “		Zona esterna antistante le garritte ed aiuole adiacenti		
“ “		Spazi dei locali cantinati destinati ad “indiana”		
Interventi particolari di pulizia di finiture			Pareti e superfici vetrose, finestre, porte finestre, infissi esterni ed interni, tende alla veneziana, radiatori e termoconvettori	
“ “			Lampadari;	
“ “			Scaffalature (aperte e chiuse), archivi, depositi e magazzini contenenti materiale cartaceo	
“ “			Soffitti, cornici sottovolta e parti superiori di armadi	
Ripetizione servizio pulizia locali di cui all'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto	248 gg	Uffici di rappresentanza Portineria (pedonale e carraia) e zona esterna antistante, ingressi, androni, scale principali, corridoi conducenti dal piano terra al piano secondo dell'ala vecchia; Piano nobile (2°) nella sua intera estensione, compresi i servizi igienici; - Piano 3° – Sala Giunta, compresi i servizi igienici attigui e locali di accesso alla Sala.		
Servizio pulizia	300 gg	Bagni Villa d'Orleans e Gazebo Guardiani		
Ripetizione servizio pulizia	Domenica e festivi (mattina)	Bagni Villa d'Orleans e Gazebo Guardiani		

DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*Ai sensi (Art. 26 comma 2, 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)*

Servizio di pulizia	248 gg	Uffici – Piani 1°,3°,4°,5°,6° - Ufficio Stampa Cantinato 1°e 2°	
Servizio di pulizia	26 gg (1 ogni 15 gg.)	Magazzini e cantinati	
Servizio di pulizia	52 gg (1 ogni 7 gg.)	Superfici scoperte	

Per una migliore comprensione a chiarimento delle attività sopra elencate si può fare riferimento a quanto riportato nell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Descrizione interferenze

Fasi Interferenti	Giorni di effettuazione pulizia (frequenza settimanale)	Prescrizioni di sicurezza
Servizio pulizia locali di lavoro ed interventi particolari di pulizia di finiture	300 gg	Le pulizie dovranno avvenire solitamente orari diversi da quelli lavorativi e comunque detti servizi dovranno svolgersi negli orari concordati preventivamente e per iscritto con il Consegnatario, nel rispetto delle esigenze dell'Ufficio.
Ripetizione servizio pulizia locali di cui all'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto	248 gg	“ “
Servizio pulizia bagni Villa d'Orleans e Gazebo Guardiani	300 gg	“ “
Ripetizione servizio pulizia bagni Villa d'Orleans e Gazebo Guardiani	Domenica e festivi (mattina)	“ “
Servizio di pulizia Uffici – Piani 1°,3°,4°,5°,6° - Ufficio Stampa Cantinato 1°e 2°	248 gg	“ “
Servizio di pulizia Magazzini e cantinati	26 gg (1 ogni 15 gg.)	“ “
Servizio di pulizia Superfici scoperte	52 gg (1 ogni 7 gg.)	“ “

2.

ENTE COMMITTENTE: PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA Segreteria Generale – Servizio X

SOGGETTO PRESSO IL QUALE SARA' ESEGUITO IL CONTRATTO: PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA Segreteria Generale

Datore di lavoro – Segretario Generale		Avv. Giovanni Carapezza
Settore produttivo		Pubblica Amministrazione Regionale
Indirizzo		Piazza Indipendenza n. 21
Città		90129 - Palermo
Telefono		091.7075222
Fax		091.7075302
Telefono		091.7074303
Ufficio del Consegnatario	Consegnatario	Geom. Rosario Massaro
	Vice Consegnatario	Sig Salvatore Leto
Telefono		091.7075273 - 091.7075057
Servizio Prevenzione e Protezione		Ing. Leonardo Ditta (Responsabile) 091.7075032 Ing. Ciro Di Sclafani (Addetto) 091.7075255

3. IMPRESA APPALTATRICE

Rappresentante Legale	
Ragione Sociale	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Attestazione SOA	
Posizione INAIL	
Posizione Cassa Edile	
E-mail	

SEDE LEGALE

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

UFFICI

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

4. RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA DELLA SEDE DELL'APPALTO

Di seguito sono riportati i rischi presenti nell'ambiente di lavoro della Unità Produttiva in oggetto e relative misure preventive da mettere in atto dall'impresa esecutrice in caso di emergenza:

5.1 Vie ed uscite di emergenza.

Ai fini di un immediata evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dalle attività dell'impresa esecutrice (di seguito denominati "luoghi di lavoro"), sono utilizzabili le vie di fuga e le uscite di emergenza individuate e segnate dall'apposita segnaletica presente nei luoghi di lavoro.

5.2 Impianti elettrici.

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), si portano all'attenzione del responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice.

Da parte dell'Amministrazione-committente viene espressamente richiamato l'obbligo da parte dell'impresa esecutrice, prima di rendere attivo l'obbligo di ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale) ed il dispositivo di protezione.

In caso di necessità/emergenza, il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice deve essere in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento dell'alimentazione elettrica, utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, nonché di quelli posti e distribuiti in tutte le zone interessate dai lavori oggetto dell'appalto, ecc.) delle cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego è edotto il responsabile dell'impresa esecutrice.

5.3 Impianti tecnici vari

I luoghi di lavoro sono serviti da reti per impianti vari, della cui collocazione e modalità di utenza è stata informata l'impresa esecutrice.

Eguale sono esaurientemente state illustrate, all'impresa esecutrice, le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica, e contro il rischio di incendio, di esplosione, ecc.

L'impresa esecutrice è stata, altresì, dettagliatamente informata sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili (sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli impianti, ecc...) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state specificatamente illustrate dall'Amministrazione

5.4 Attrezzature, macchine ed impianti esistenti.

All'impresa esecutrice sono state fornite le necessarie informazioni sia sulle apparecchiature e impianti fissi che su quelli d'impiego transitorio od occasionale – siti nei

luoghi di lavoro - nonché sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistica.

Da parte dell'Amministrazione è stato, inoltre espressamente richiamato il divieto per l'impresa esecutrice di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiature e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo o di emergenza; in tal caso il responsabile dei lavori dovrà fare immediata comunicazione al responsabile dell'unità produttiva dell'intervento effettuato.

L'impresa esecutrice, infine, si è specificamente impegnata ad impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si renda necessario effettuare gli interventi sopra citati.

5.5 Rischio di incendio ed altri.

Oltre a quanto indicato al precedente punto 3, da parte dell'Amministrazione sono state dettagliatamente illustrate le caratteristiche dei luoghi di lavoro, tenendo conto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 626/94 e s.m.i. (in quanto applicabili), e del D.M. 10/03/98 ed indicanti la collocazione dei singoli estintori posti nei vari punti dell'edificio e la composizione dei materiali combustibili ivi eventualmente presenti; sono stati inoltre illustrati i mezzi di prevenzione e di allarme adottabili (in particolare: estintori, ecc.) nonché indicate le dotazioni, la collocazione, la segnaletica e le relative modalità di attivazione ed, anche in merito ad essi, i responsabili dei lavori si sono dichiarati in grado di utilizzare i mezzi di protezione suddetti e di avere edotto a ciò il proprio personale.

5.6 Rumore

E' stato espressamente sottolineato il divieto per l'impresa esecutrice di esporre i lavoratori ad un livello di rumore (Lex, Ppeak) superiore a quello consentito dalla legislazione vigente (D. Lgs. n. 81/08, art. 189 e art. 194). Si è a tal fine richiamato l'obbligo (D. Lgs. n. 81/08 art. 192) sia di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possono comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

6. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE E ADEMPIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

L'impresa esecutrice, che interviene nell'edificio per effettuare i lavori o a fornire il servizio in oggetto, preventivamente, prende visione delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi antincendio (estintori, idranti ecc) e di emergenza in genere e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche ecc, comunicando al Datore di Lavoro al Responsabile dell'Unità Produttiva (Consegnatario) ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa esecutrice dei lavori, o che fornisce il servizio, viene inoltre informata in merito agli addetti per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sede lavorativa in oggetto dove si interviene.

Il Responsabile dell'Unità Produttiva (Consegnatario) nell'ambito della quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, dovrà essere informato circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate
- le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo
- il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre che vengano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

L'impresa esecutrice deve operare senza alterare in alcun modo la caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati.

L'impresa esecutrice inoltre, come previsto per legge, dovrà rendere edotto il personale proprio e quello degli eventuali subappaltatori (mediante specifico accordo con ciascuna impresa subappaltatrice) sia dei rischi specifici, che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe.

Nel caso in cui i lavori dovessero venire sospesi temporaneamente, anche nel corso della stessa giornata lavorativa, l'impresa esecutrice dovrà apporre la necessaria segnaletica che inibisca l'accesso ai luoghi interessati dai lavori (DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI) ovvero l'uso delle macchine o degli impianti oggetto dei lavori (FUORI SERVIZIO).

Nel momento delle messa in opera delle lavorazioni in oggetto, altresì, l'impresa esecutrice dovrà fare allontanare tutto il personale non addetto ai lavori dall'area interessata, e provvedere all'eventuale inibizione completa dell'area dei lavori.

Qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più imprese, l'impresa esecutrice di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 comma 2, dovrà fornire tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

L'impiego di **prodotti chimici** da parte di Impresa esecutrice che operi nell'edificio regionale deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere

esibita su richiesta del Datore di Lavoro o del Referente e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. All'interno dei locali dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per la pulizia (es. alcool, detersivi) si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto d'intervento. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati, all'interno e nelle aree prospicienti l'edificio regionale oggetto del servizio di pulizia in questione, rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del servizio. L'eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà essere oggetto di richiesta preventiva al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di antincendio. In caso di sversamento delle sostanze chimiche si dovrà provvedere ad arieggiare il locale ovvero la zona, ed ad utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nell'area di competenza ed interessata al servizio di pulizia in questione, qualora si utilizzino tali sostanze. Quanto raccolto dovrà essere posto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente. Dovranno comunque essere rispettate scrupolosamente le istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio".

L'impresa esecutrice, dopo la verifica condotta con il rappresentante dell'Amministrazione nei luoghi di lavoro in cui opererà in relazione e nell'ambito dei lavori da eseguire, con la sottoscrizione del presente Documento, ritiene complete ed esaurienti le informative ricevute di cui fa fede il presente Documento, che costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, come previsto dal D. Lgs 81/08, l'impresa esecutrice, risponde in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni, per i quali il lavoratore dipendente dall'impresa stessa o dal sub appaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, ad eccezione di quelli causati dai rischi specifici propri delle dell'attività di loro stesse.

Con la sottoscrizione del presente Documento, l'impresa esecutrice infine prende piena cognizione delle indicazioni e prescrizioni sopra indicate e delle conseguenti responsabilità, confermandone espressamente, la loro completa osservanza assicurando, altresì, di seguire qualsiasi altra prescrizione che le dovesse essere impartita dal Servizio di Prevenzione e Protezione, anche durante il sopralluogo condotto per prendere visione dei luoghi dei lavori, raccordandosi con l'ufficio del Consegretario, in merito alle misure cautelative per la sicurezza dei dipendenti della Regione.

Parimenti, conformemente ai requisiti previsti dall'Allegato XVII del D. Lgs 81/08, con la sottoscrizione del presente Documento, l'impresa esecutrice

assicura:

- a. il possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle norme vigenti di macchine, di attrezzature e opere provvisorie riferite ai lavori in oggetto;
- b.

- c. il possesso degli attestati inerenti la formazione, prevista per legge, di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro e dei lavoratori dell'impresa per i lavori in oggetto, per i quali si riserva di presentare la relativa certificazione prima dell'inizio dei lavori ;
- d. l'idoneità sanitaria di tutti i lavoratori dell'impresa coinvolti nei lavori in oggetto, per i quali si riserva di presentare la relativa certificazione medica una volta completate le visite mediche di controllo periodico prescritte per legge; nonché, assicura:
- e. l'uso di D.P.I. personali da parte dei propri lavoratori (vestiario, Casco, Guanti, maschere, Scarpe antinfortunistiche, Occhiali, ecc.), per i quali si riserva di presentare la relativa certificazione prima dell'inizio dei lavori, oltre che di tenere in ufficio l'elenco aggiornato dei lavoratori incaricati dell'esecuzione dei lavori, e che il singolo lavoratore sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro come previsto dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs 81/08.
- f. l'eliminazione di qualsiasi interferenza con il personale dell'Amministrazione Regionale in corrispondenza dei ponteggi, e/o cavalletti mobili e/o trabattelli, degli apprestamenti e le relative aree di transito e di stazionamento, garantendo la sicurezza e la protezione contro la caduta di materiale dall'alto o, in alternativa, la chiusura continua o la segregazione delle aree sottostanti e limitrofe; assicura inoltre che il montaggio, l'uso e lo smontaggio dei ponteggi e/o cavalletti mobili e/o trabattelli verranno eseguiti rispettando tutte le Autorizzazioni ministeriali necessarie e sotto la diretta sorveglianza dei preposti ai lavori, al fine di evitare qualunque interferenza con i dipendenti regionali.
- g. di segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

7. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o servizi:

Oneri sicurezza:

Importo a base d'asta triennale oltre IVA	€570.117,00
Costi relativi alla sicurezza (triennali)	€8.100,00

8. CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 2, 3, 5 D. Lgs. 81/08, e sarà integrato, dopo l'esperimento della gara e prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto, a cura dell'Impresa appaltatrice esecutrice che dovrà comunque produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che una volta Coordinato con il presente Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) diverrà definitivo.

Palermo li _____

L'IMPRESA ESECUTRICE
()

**L'Addetto del Servizio
Prevenzione e Protezione di Palazzo D'Orleans**
Funzionario Direttivo
(Ing. *Ciro Di Scalfani*)

**Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione di Palazzo D'Orleans**
IL DIRIGENTE UO A 3.2
(Ing. *Leonardo Ditta*)

IL COMMITTENTE
Il Dirigente del Servizio X
(Ing. *Paolo Messina*)

IL DATORE DI LAVORO
SEGRETARIO GENERALE
(*Giovanni Carapezza*)